

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COVIELLO, MORA, VERCESI, PERRICONE,
PIZZOL, LOPS, PEZZULLO, INNAMORATO, DELL'OSSO, DI LEMBO,
SARTORI, BONORA e PIZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1990

Istituzione dell'albo professionale dei biotecnologi alimentari

ONOREVOLI SENATORI. – Va premesso che il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari è stato istituito in Italia, oltre che per sopperire all'accertata situazione di carenza di quadri tecnico-scientifici con specifica preparazione nel settore alimentare, anche per adeguare il nostro Paese alle più avanzate strutture esistenti negli altri Paesi europei.

La formazione del laureato in scienze delle preparazioni alimentari, comunemente definito «biotecnologo alimentare», è impostata su tre settori disciplinari: chimica delle sostanze naturali e chimica analitica bromatologica; microbiologia applicata agli alimenti ed industriale; fisica applicata

alla tecnologia e studio dei processi di trasformazione.

Il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari è stato istituito presso l'università di Milano, facoltà di agraria, nel 1964 e presso l'università degli studi della Basilicata in Potenza nel 1983, con un *curriculum* di studi quinquennale del tutto simile a quello di analoghi corsi universitari impartiti in altre università europee ed avente il fine di formare degli specialisti nella scienza e nella tecnologia degli alimenti.

Questa formazione è chiaramente caratterizzante rispetto ai corsi di studio universitari già esistenti, perchè riunisce compe-

tenze di natura biologica e biochimica, di chimica e di tecnologia, secondo un criterio di omogeneità e di coordinamento interdisciplinare.

Si ritiene pertanto che il laureato in scienze delle preparazioni alimentari corrisponda ad una figura professionale ben definita.

È stato così colmato il divario che ci divideva dagli altri Paesi europei.

La preparazione e la destinazione professionale di questi tecnici, preparati dai vari Paesi, sono del tutto analoghe, così pure le competenze e le attività riconosciute ufficialmente dai singoli Stati.

Il laureato in scienze delle preparazioni alimentari si inserisce a giusto titolo come una figura autonoma specificatamente qualificata nello svolgimento di perizie tecniche, analisi di prodotti, preparazione di progetti e programmi di produzione, verifiche nutrizionali, ricerche di mercato nel settore.

Queste competenze, pur presentando analogie con quelle di laureati in altre discipline scientifiche, si caratterizzano per essere comprensive degli aspetti biologici, chimici e tecnologici che in altre lauree risultano, invece, separati.

Il corso di laurea in scienze delle prepa-

razioni alimentari ha prodotto i suoi primi laureati nel 1969 e oggi, ad oltre venti anni di distanza, può essere fatto un primo bilancio della situazione.

La collocazione di questi laureati è in sintonia con la loro preparazione, tant'è che il 79 per cento di essi sfrutta pienamente gli studi effettuati, avendo trovato occupazione per il 40 per cento nel settore alimentare, per il 15 per cento nel settore para-alimentare e per il 20 per cento nel settore didattico-scientifico.

Pur con una età media molto bassa, il 10 per cento ha raggiunto qualifiche dirigenziali, il 25 per cento qualifiche di responsabile di reparto e il 60 per cento qualifiche impiegatizie.

L'ottenimento dell'albo professionale, d'altro canto, aprirà nuovi sbocchi interessanti per questi laureati anche e soprattutto nel campo della libera professione e darà loro una investitura ufficiale di professionalità più aderente alla realtà.

D'altro canto, il *deficit* alimentare italiano, superiore ai 20.000 miliardi di lire annui, dimostra quanto il nostro Paese abbia bisogno di una corretta educazione alimentare e di quadri dirigenziali competenti ed efficienti nella materia.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il titolo di biotecnologo alimentare spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di biotecnologo alimentare e sia iscritto nell'apposito albo.

Art. 2.

1. Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento dell'esame di Stato, che si svolge secondo le modalità previste dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed è disciplinato da apposito decreto ministeriale.

Art. 3.

1. Il titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato è la laurea in scienze delle preparazioni alimentari.

Art. 4.

1. Rientrano nella competenza del biotecnologo alimentare:

a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e di prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;

c) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza, il collaudo e la commercializzazione, in collaborazione, se occorre, con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti;

d) le consegne, le riconsegne, il bilancio, gli inventari, i capitali e quanto altro attiene alle imprese che operano nel campo alimentare ed alle relative industrie per la produzione, trasformazione, utilizzazione e commercializzazione dei prodotti;

e) le operazioni di *marketing*, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime, dei prodotti finiti, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari;

f) le analisi dei prodotti alimentari, l'accertamento ed il controllo di qualità e quantità di materie prime alimentari, prodotti finiti, additivi, coadiuvanti tecnologici, semilavorati, imballaggi e quanto altro attiene alla produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti, la definizione degli *standards* e dei capitolati per i suddetti prodotti;

g) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate nelle lettere precedenti;

h) la statistica, le ricerche di mercato e le relative attività in relazione alla produzione alimentare;

i) la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, in collaborazione, se occorre, con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare in relazione alla valutazione delle risorse esistenti, della loro utilizzazione e delle esigenze alimentari dei consumatori;

m) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori inerenti alla pianificazione territoriale della produzione alimentare;

n) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilità ed il collaudo dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e

a qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione;

o) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, anche in collaborazione con altri professionisti e con agenzie internazionali e comunitarie, di piani internazionali di sviluppo agro-alimentare in Paesi terzi;

p) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali nei limiti delle rispettive competenze.

2. Gli iscritti all'albo hanno inoltre la facoltà di compiere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi quando siano connessi o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alla progettazione e messa in opera di impianti di produzione alimentare, nonché la pianificazione non limitata al semplice aspetto alimentare con particolare riguardo a leggi generali.

4. Resta salva la facoltà del biotecnologo di esercitare ogni altra attività professionale, al pari della competenza riconosciuta da leggi o regolamenti ad altre categorie.

Art. 5.

1. Per l'esercizio della professione di biotecnologo alimentare è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

2. I dottori in scienze delle preparazioni alimentari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvo i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.

3. Presso i rispettivi ordini è conservato il timbro professionale, che viene consegnato agli iscritti di cui al comma 2 di volta in volta per gli eventuali atti professionali autorizzati. Per gli incarichi speciali che possono essere loro conferiti in deroga al divieto di cui al comma medesimo, essi devono sottostare alla disciplina dell'ordine.

4. Gli iscritti nell'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

5. Gli iscritti in un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 6.

1. L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività.

Art. 7.

1. L'ordine dei biotecnologi alimentari è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

2. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei magistrati di cui al comma 1, le richieste ed i rilievi del caso.

Art. 8.

1. Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

Art. 9.

1. Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera l), e dall'articolo 28, comma 1, lettera g), i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori, che provvedono all'incasso con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette.

2. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

3. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al Consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

Art. 10.

1. Il Consiglio nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Art. 11.

1. L'ordine dei biotecnologi alimentari è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

2. Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniore fissato dal Consiglio nazionale.

Art. 12.

1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri, se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento ma non

i cinquecento, di nove se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti nell'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. La maggioranza dei componenti del consiglio deve essere costituita da iscritti nell'albo non aventi annotazioni a margine.

4. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 13.

1. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

Art. 14.

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonchè le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Art. 15.

1. Il consiglio, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di biotecnologo alimentare e svolge le attività

dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 16;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di carattere locale;

i) designa i biotecnologi alimentari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al Consiglio nazionale;

n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

2. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 50.

Art. 16.

1. Il membro del consiglio, che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

2. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 8, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato.

3. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza di cui al comma 2, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità previste dal citato articolo 21. I candidati così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

4. Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

Art. 17.

1. Il consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

4. Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo, un segretario e, se del caso, un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18.

1. L'assemblea è convocata dal presidente.

2. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convoca-

zione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19.

1. L'assemblea degli iscritti nell'albo per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 20.

1. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritenga opportuno, nonchè ogni volta lo deliberi il consiglio o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto degli iscritti nell'albo.

2. Nei casi di cui al comma 1 il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

Art. 21.

1. La data, l'ora ed il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica.

2. Il presidente fissa anche il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale votazione di ballottaggio.

3. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta a tutti gli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima.

4. Ove si riveli opportuno, potrà disporsi l'apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo l'integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

5. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

6. Il voto è personale, diretto e segreto.

7. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

8. Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio fra coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

9. In caso di parità di voti, è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione nell'albo, il maggiore per età.

10. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza quei candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza della composizione del consiglio prevista dal comma 1 dell'articolo 12.

11. Compiuto lo scrutinio il presidente ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

12. Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 22.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il Consiglio nazionale dei biotecnologi alimentari esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un consiglio straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

Art. 23.

1. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 11, il Ministro di grazia e giustizia può disporre la fusione con altro ordine, sentito il parere del Consiglio nazionale.

Art. 24.

1. Gli ordini dei biotecnologi alimentari costituiscono un unico Ordine nazionale.

Art. 25.

1. Il Consiglio dell'ordine nazionale dei biotecnologi alimentari ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto da undici membri eletti dai consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

2. I membri del Consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

3. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente.

Art. 26.

1. Il Consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

2. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 27.

1. Il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del Consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

2. Il presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 28.

1. Il Consiglio dell'ordine nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;

d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;

e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e sulla relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti negli albi;

h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei consigli stessi.

Art. 29.

1. Per la designazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato, che può anche essere scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della categoria. L'elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso

di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il più anziano per età.

2. La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica. Nelle elezioni si intende eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti in poi.

3. In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al comma 1.

4. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta da cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel bollettino del Ministero.

Art. 30.

1. La carica di membro del Consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine.

2. In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio dell'ordine nazionale.

3. In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi carica, sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.

Art. 31.

1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate

entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 32.

1. L'albo professionale dei biotecnologi alimentari contiene il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonchè la data di iscrizione. Esso è compilato secondo l'ordine di anzianità e porta un indice alfabetico, che ripete il numero d'ordine d'iscrizione.

2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Art. 33.

1. Per essere iscritti nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattato di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di biotecnologo alimentare;

d) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;

e) precisare il proprio stato giuridico-professionale;

f) essere di specchiata condotta morale.

2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma della presente legge, comportino la radiazione dall'albo.

Art. 34.

1. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera,

adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.

2. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal comma 1, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 28, comma 1, lettera *h*), al Consiglio nazionale, che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

3. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

Art. 35.

1. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi.

2. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza, l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.

3. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

4. Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a provvedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.

Art. 36.

1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) del comma 1 dell'articolo 33.

2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera *m*), essere sospeso.

3. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con

provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

4. Per il provvedimento di cancellazione nonchè per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art. 37.

1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reinscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione.

2. Il reinscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art. 38.

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al Consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello rispettivamente competenti per territorio, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 39.

1. Agli iscritti nell'albo che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 40.

Art. 40.

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio profes-

sionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

Art. 41.

1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

2. Entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 42.

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, che non ledono tuttavia il decoro o la dignità professionale. La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.

Art. 43.

1. La sospensione dall'esercizio può essere inflitta nei casi di lesione della dignità o del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine, sentito il professionista interessato.

2. Oltre ai casi di sospensione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata inferiore a tre anni;

b) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo 44, comma 2, lettera c); il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva

prevista dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale;

c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

3. Nei casi di cui al comma 2 la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante il ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 40, lettera c).

4. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

Art. 44.

1. La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza passata in giudicato, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

2. Importano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni o l'interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art. 45.

1. Gli iscritti nell'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo 44, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto,

sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Art. 46.

1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio e sospende il procedimento.

Art. 47.

1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

Art. 48.

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma 1, la competenza spetta al consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello.

3. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 49.

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 42, 43 e 44 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio o, nel

caso di cui all'articolo 41, comma 2, su richiesta dell'interessato.

3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine.

4. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto, l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Art. 50.

1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva, nè dimostra un legittimo impedimento, si procede in assenza.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

5. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: «non essere luogo a provvedimento disciplinare».

Art. 51.

1. Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al Consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello rispettivamente competenti per territorio, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 52.

1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio sono regolate dagli articoli

51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

3. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni, viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio ne dà notizia al Consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

4. Il consiglio competente a termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 53.

1. L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio nazionale.

3. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni, viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del Consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il Consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

Art. 54.

1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante il ricorso.

Art. 55.

1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reinscritti purchè siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radia-

zione, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, e sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

2. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 1, e 38.

3. Il radiato reiscritto nell'albo acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

Art. 56.

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonchè in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

2. Il ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali, ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma 2 possono proporre ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

4. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 54, il ricorso al Consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 57.

1. Il Consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

2. In materia elettorale il Consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto

o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Art. 58.

1. È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

2. Se il ricorso non è corredato della ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato, il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art. 59.

1. La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

2. La decisione è presa a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 50, comma 2.

3. La decisione è depositata in originale presso la segreteria del Consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente, presso il domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo, ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Art. 60.

1. Le decisioni del Consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia

di iscrizione, cancellazione o reinscrizione nell'albo, nonchè in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale della Repubblica competenti per territorio.

3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un biotecnologo alimentare.

4. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro biotecnologi alimentari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'Ordine aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni, di incensurata condotta e che abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

6. Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

7. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.

Art. 61.

1. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese

spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del Consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 62.

1. Gli iscritti nell'albo non possono trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

2. Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione d'ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine, che ha la facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

Art. 63.

1. La prima formazione dell'albo è compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo, nonchè alle iscrizioni e cancellazioni, fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine nazionale.

2. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la presiede, e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di biotecnologo alimentare. Dei quattro membri della commissione stessa, due sono scelti tra i professori di ruolo di discipline relative ai corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari presso università italiane e due sono scelti tra dieci dottori in scienze delle preparazioni alimentari designati dalla associazione dei laureati in scienze delle preparazioni alimentari.

3. Sono addetti agli uffici di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano per età.

5. Le domande di ammissione vanno dirette dagli interessati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*, fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine nazionale, al Ministero di grazia e giustizia.

6. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed il presidente vota per ultimo.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo, lo deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 64.

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei centoventi giorni successivi, le elezioni del Consiglio dell'ordine nazionale.

Art. 65.

1. Nella prima attuazione della presente legge e fino all'istituzione dell'esame di Stato possono essere iscritti nell'albo, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*, i laureati in scienze delle preparazioni alimentari.

2. Le domande devono pervenire, fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 63. Circa la validità dei titoli delibera, ai fini dell'ammissione all'albo, la commissione di cui all'articolo 63 e, dopo il suo insediamento, il consiglio dell'ordine.

Art. 66.

1. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in scienze delle preparazioni ali-

mentari in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione.

Art. 67.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di biotecnologo alimentare, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

Art. 68.

1. Il Governo della Repubblica nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.